

Codice A1814B

D.D. 20 febbraio 2024, n. 368

ATTG 274 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel rio Valle Andona nei tratti antistanti i mappali 90 e 111 del Fg.8 (sez. A) e mappali 242-250-252-255-256-257-258 del Fg. 6 (sez. A) del Comune di Asti - Località Valle Andona. Richiedente: Sig. CERRATO Carlo.



ATTO DD 368/A1814B/2024

DEL 20/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 274 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel rio Valle Andona nei tratti antistanti i mappali 90 e 111 del Fg.8 (sez. A) e mappali 242-250-252-255-256-257-258 del Fg. 6 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona. Richiedente: Sig. CERRATO Carlo.

In data 30/01/2024 con nota acquisita al protocollo regionale n. 4888/A1814B, il Sig. CERRATO Carlo, *omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel rio Valle Andona nei tratti antistanti i mappali 90 e 111 del Fg. 8 (sez. A) e mappali 242-250-252-255-256-257-258 del Fg. 6 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona .

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Il Settore Tecnico Regionale Al-At, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n. 5166/A1814B del 31/01/2024 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione breve/autorizzazione, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014.

Considerato che parte dell'intervento, precisamente i tratti antistanti i mappali 242-250-252-255-256-257-258 del Foglio 6 (sez. A) del Comune di Asti, ricadono nel territorio della Riserva Naturale "Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande", con nota ns. prot. 5014/A1814B in data 31/01/2024 è stato richiesto il parere di competenza all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.

L'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, a seguito di sopralluogo, con nota prot. n. 162/2024 del 13/02/2024, registrata al protocollo regionale con n. 7244/A1814B, ha espresso il proprio parere.

A seguito dell'esame dell'istanza e del sopralluogo effettuato da funzionari della Regione Piemonte, riscontrato che trattasi di alveo di modeste dimensioni, interessato da scarsa vegetazione con alcuni soggetti radicati nell'alveo inciso che riducono la sezione utile di deflusso nonché lungo le sponde soggetti deperenti/instabili a rischio caduta nel alveo medesimo e scarsa vegetazione arbustiva, si

ritiene ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Valle Andona l'esecuzione di un modesto intervento manutentivo della vegetazione, finalizzata al miglioramento dell'officiosità idraulica e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012) e nel rispetto di quanto riportato nel parere espresso dall'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano ..

Si da atto che il taglio delle piante con finalità di manutenzione idraulica, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, non è soggetto al pagamento del canone (valore di macchiatico) e ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata nel rispetto del R.D. n. 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* in quanto il Rio Valle Andona è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 73.

Constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25.11.2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il Regolamento Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- la D.D. n. 3484 del 24/11/2021 - All. A (tabella canoni) rettificata con D.D. n. 3928 del 28/12/2021;
- l' art 17 della L.R. n. 23/2008;
- il parere dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano prot. n. 162/2024 del 13/02/2024;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Sig. Cerrato Carlo ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel rio Valle Andona nei tratti antistanti i mappali 90 e 111 del Fg.8 (sez. A) e mappali 242-250-252-255-256-257-258 del Fg. 6 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At ;
2. il taglio manutentivo deve essere effettuato nel rispetto del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 5 (L.R. n. 4 del 10/02/2009 *”Gestione e promozione*

economica delle foreste”) e dal suo regolamento di attuazione (Regolamento Regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011) ovvero limitato ai soggetti che ostruiscono la sezione idraulica utile di deflusso o che costituiscono effettivo pericolo (soggetti deperenti, instabili, fortemente inclinati) in quanto possono cadere nell’alveo e/o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero pregiudicare l’ufficiosità delle sezioni idraulica del corso d’acqua. E’ vietata ogni forma di taglio a raso.

3. nei tratti d’alveo ricadenti all’interno del territorio della Riserva Naturale “ Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande” (antistanti i mappali 242-250-252-255-256-257-258 del Fg. 6 -sez. A di Asti) occorrerà attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel parere dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano (prot. n. 162/2024 del 13/02/2024- ns. prot. n. 7244/A1814B) che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
4. sia all’interno dell’alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d’acqua;
5. qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest’ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all’esecuzione dell’intervento;
6. il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) dovrà essere immediatamente rimosso dall’alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l’accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f del R.D.n. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d’acqua; è altresì vietato l’abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d’acqua, del materiale legnoso derivante dalla eventuale trinciatura;
7. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), di formare accessi definitivi all’alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l’altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
8. l’autorizzazione ha validità per il taglio e l’allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all’istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua nè arrecare danno o pregiudizio alle sponde e piu’ in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
9. il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti nel parere dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano (**sospensione dal 01 aprile al 15 giugno**) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e all’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, l’inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l’ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell’autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l’intervento è stato eseguito conformemente alle vigenti leggi in materia e alle prescrizioni impartite.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore

autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di un intervento di manutenzione rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, ai sensi degli art. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano (prot. n. 162/2024 del 13/02/2024 - ns. prot. n. 7244/A1814B) e delle ulteriori condizioni sopra riportate, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il funzionario estensore
Giuliana CAPITOLO
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato



REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) - ITALY
tel./fax +39 0141 592091 P. IVA 01558330054 C.F. 92022260050
www.astipaleontologico.it e-mail enteparchi@parchiastigiani.it
Posta elettronica certificata (PEC) parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

Settore Tecnico Regionale

Alessandria-Asti - A1814B

tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Vostra Richiesta prot.n° 0005014 del 31/01/2024 di Parere per intervento di taglio manutentivo su vegetazione ripariale nella Riserva Naturale, Valle Andona, Valle Botto, Valle Grande. Loc. Rio Valle Andona in comune di Asti.

Il giorno Lunedì 05/02/2024 alle ore 11.00 in località Valle Andona del comune di Asti, all'interno del territorio della Riserva Naturale "Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande" è stato eseguito il sopralluogo finalizzato al rilascio del parere per intervento di taglio manutentivo presso il Rio Valle Andona Foglio 6 (Sez. A) mappali 242-250-252-255-256-257-258 richiesto dal Sig. CERRATO Carlo.

1) Risultanze del sopralluogo

Al momento nei circa 200 metri di richiesta di intervento, posti a confine della Riserva di Valle Andona Valle Botto e Valle Grande, a seguito dei tagli finali di arboricoltura da legno eseguiti sulle particelle: 255-256-258 **rimane solo più una formazione legnosa lineare minore, con un tratto di discontinuità e di totale mancanza di vegetazione tra le due aree di intervento principali:** la più consistente di lunghezza 150 mt. circa lungo le particelle 258,256,257,255,204 e un'area minore di 40 mt circa lungo le particelle 252,250. Entro pochi metri dal ciglio di sponda le uniche piante rimaste vedono una **prevalenza di Farnie (Querce) ed Ontani con un numero esiguo di ciliegi, noci ed una robinia.** Le Specie prevalenti presentano alto valore naturalistico considerando il fatto che sono ormai le uniche nel tratto interessato a svolgere funzioni ecologiche, di protezione/stabilizzazione delle sponde, tutela ambientale in quanto fascia tampone e con valenza paesaggistica oltre a presentare aspetti conservazionistici non secondari essendo esemplari di specie autoctone al momento presenti in numero esiguo.

2) Parere

Considerando che la gestione della vegetazione riparia deve essere "eseguita con interventi di tipo colturale preservando le funzioni antierosive, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche che le formazioni riparie assicurano" (Regolamento forestale DPGR 8/R, Art 37 comma 1).), deve avere finalità e caratteristiche tali da non comportare alterazioni permanenti allo stato dei luoghi e che deve tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e naturali degli alvei, **l'intervento di taglio manutentivo dovrà essere limitato al prelievo delle sp. di minor pregio naturalistico/conservazionistico (robinia, noce).**

Per quanto concerne gli individui di Farnia (Quercia) e/o Ontano eccessivamente ravvicinati e caratterizzati da densità numerica elevata, potrà essere eseguito un

leggero diradamento effettuando solo il taglio degli esemplari deperienti, più giovani e più ravvicinati o fortemente piegati verso l'alveo o eventualmente presenti nell'alveo stesso. Particolare cura nel corso delle operazioni, dovrà essere garantita verso gli esemplari arbustivi eventualmente presenti soprattutto se appartenenti alle specie autoctone di maggior pregio (Ontano, Quercia, ecc.)

Il prelievo massimo non potrà in ogni caso essere superiore del 40% della provvigione .

Poichè la cura e il miglioramento della biodiversità forestale lungo le sponde del corso d'acqua sono obiettivi prioritari per l'Ente Parco, si ricorda che, prima di inoltrare la Comunicazione Semplice alla Regione Piemonte. è consuetudine ormai consolidata di effettuare, con il Personale di Vigilanza del Parco (Guardiaparco), un sopralluogo nell'area oggetto di richiesta di taglio, nel corso del quale, oltre a ribadire le indicazioni operative del taglio e il rispetto del Regolamento Forestale della Regione Piemonte, sarà possibile verificare, lungo tutto il tratto interessato, le varie situazioni di scelta colturale da adottare.

Si ricorda che in tutti i Parchi, nelle Riserve Naturali, nei SIC e ZSC tutte le attività selvicolturali (inclusi il concentramento e l'esbosco) sono sospesi dal primo Aprile al quindici Giugno.

Le Indicazioni di intervento, contenute nel presente parere, contribuiscono al Rispetto delle Misure di Conservazione per i boschi inseriti in Aree Protette e non facenti parte della Rete Natura 2000 (Art.30 Regolamento Forestale di attuazione dell'Art 13 della L.R. n.4/2009).

Asti, 12/02/2024

IL GUARDIAPARCO-AGENTE DI PG

 **Federico IMBRIANO**

